



Decreto n. 47

TRIBUNALE DI BARI

Oggetto: provvedimento ex art. 175-bis c.p.p. per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024), che apportava modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che “...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche...”;

visto l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: “...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...”;

visto il D.M. n. 206 del 30 dicembre 2025, che prevede modifiche al D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, disponendo che “...sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche...sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...”

visto l’art. 175bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell’Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di *malfunzionamento* dei sistemi informatici, anche qualora tale *malfunzionamento* non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

vista la nota del Mag.Rif del Tribunale di Bari (dott. Giuseppe Ronzino) del 25 marzo 2026, che evidenzia la presenza di *malfunzionamenti strutturali* che rendono impossibile la generazione di un *flusso telematico* in riferimento alle impugnazioni avverso provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello, alle impugnazioni avverso provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minorenni e alle impugnazioni avverso provvedimenti curati dall’Ufficio Procedente *Procura EPPO*, nonché l’impossibilità di iscrivere direttamente su APP i procedimenti che derivano dall’emissione di un’ordinanza di rinvio da parte della Corte di Cassazione e la necessità di un coordinamento tra il Tribunale del Riesame e le Procure della Repubblica di Bari, Trani e Foggia finalizzato a verificare il buon esito della “*trasmissione atti*” prevista dall’art. 309, comma 5, c.p.p.;

visto il verbale della Riunione Distrettuale del 27 marzo 2026, alla quale, in via d’urgenza, partecipavano il R.I.D. del Distretto di Bari (settore penale) dott. Michele Parisi, nonché i Mag.Rif (settore penale) del Tribunale di Bari (dott. Giuseppe Ronzino), Foggia (dott. Carmine Luca Volino) e Trani (dott. Ivan Barlafante), al fine di evidenziare i profili problematici legati alla fase di sperimentazione dell’utilizzo dell’applicativo APP al Tribunale del Riesame;

sentiti, nel corso della riunione del 31 marzo 2026, il Magistrato Coordinatore della Sezione Riesame del Tribunale di Bari, i Procuratori della Repubblica di Bari, Trani e Foggia, il R.I.D. del settore penale (requirente e giudicante) del Tribunale di Bari ed il Mag.Rif. del settore giudicante penale del Tribunale di Bari, i Mag.Rif requirenti delle Procure di Foggia e Trani, le Risorse TOJ assegnate dal Ministero della Giustizia al Distretto di Bari e i funzionari tecnico-amministrativi del CISIA; tutti i soggetti intervenuti manifestavano la volontà di aderire all’adozione del presente provvedimento, condividendone i contenuti di seguito esposti;

considerato che, a decorrere dal 1 aprile 2026, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia (con D.M. n. 206 del 30 dicembre 2025) il regime obbligatorio del cosiddetto *binario unico* (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro IV, Titolo I, Capo VI e Titolo II, Capo III del codice di procedura penale, nonché quelle relative alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

considerato che dal 5 febbraio 2026 è stata rilasciata una prima versione di APP Riesame che ha presentato numerose anomalie di carattere informatico (segnalate prontamente alla Risorsa TOJ del Tribunale di Bari, dott.ssa Patrizia Gemma, anche mediante l'apertura di numerosi *ticket*), che non ha consentito, in particolare, la corretta iscrizione dei fascicoli pendenti presso il Tribunale del Riesame, l'inoltro della richiesta di trasmissione atti alle Autorità Procedenti, nonché l'annotazione a registro informatico dei verbali di udienza e dei provvedimenti emessi dai giudici del Riesame;

considerato che, a seguito dell'ultimo rilascio del 23 marzo 2026, continuano a registrarsi i malfunzionamenti che di seguito si riportano:

1) impossibilità di generazione di un flusso informatico tramite l'applicativo APP 4.0 relativamente alle:

- a) impugnazioni avverso provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello (non potendo la Corte d'Appello rispondere telematicamente alla *trasmissione atti* in formato digitale, non essendo ancora stato introdotto APP per la Corte d'Appello);
- b) impugnazioni avverso provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minorenni (non potendo il Tribunale dei Minorenni rispondere telematicamente alla *trasmissione atti* in formato digitale, non essendo ancora stato introdotto APP per il Tribunale dei Minorenni);
- c) impugnazioni avverso provvedimenti curati dall'Ufficio Requirente *Procura EPPO* (impossibilità tecnica di effettuare richiesta *trasmissione atti* perché manca la dicitura *Procura EPPO*);
- d) i procedimenti che seguono all'emissione di un'ordinanza di rinvio da parte della Corte di Cassazione (non essendo ancora stato introdotto APP per la Suprema Corte di Cassazione);

2) malfunzionamenti inerenti alla trasmissione degli atti da parte delle Autorità Procedenti ex art. 309, comma 5, c.p.p.:

- a) si rileva che, nel corso della fase di sperimentazione avviata nel mese di febbraio 2026 (ossia dalla data di rilascio della prima versione di APP Riesame), si sono registrati numerosi problemi di natura tecnico-informatica (segnalati prontamente alla Risorsa TOJ del Tribunale di Bari, dott.ssa Patrizia Gemma, anche mediante l'apertura di numerosi *ticket*), che hanno impedito alle Autorità Procedenti la corretta trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p.: si sottolinea che si tratta di malfunzionamenti che

determinano l'inutilizzabilità degli atti da parte del Tribunale del Riesame con evidenti ripercussioni sulle misure cautelari (personali e reali) in corso di esecuzione;

- b) si evidenzia che, qualora l'Autorità Procedente intenda procedere con una *discovery parziale*, non risulta possibile, allo stato, trasmettere telematicamente, da parte dell'Autorità Procedente, i provvedimenti emessi da altra A.G. (a titolo esemplificativo, l'Ufficio di Procura non potrà, in casi siffatti, trasmettere in formato telematico l'ordinanza cautelare emessa dal GIP e i successivi atti consequenziali);

Considerato che i difensori, non potendo accedere ad APP tramite l'attuale versione del Portale PDP al fascicolo del riesame, né depositare direttamente sul fascicolo del Riesame atti, documenti e memorie successivi alla richiesta di riesame, potranno visionare gli atti esclusivamente mediante l'accesso al sistema informatico denominato *Tiap-Document@*, in attesa di successive evoluzioni, risultando necessaria, sotto il profilo organizzativo, la necessità di mantenere in vita e di alimentare una pluralità di sistemi informatici (*APP, Sicp-RegeWeb, Tiap-Document@*);

Considerato che l'obsolescenza delle dotazioni *hardware* in uso ai magistrati ed al personale amministrativo, la cronica lentezza della rete RUG e i frequenti *down* del sistema informatico (comunicati prontamente dal Mag.Rif alla Segreteria di Presidenza del Tribunale di Bari ed al CISIA per le determinazioni di competenza), la complessità delle procedure informatiche (che richiederanno un utilizzo, almeno in un primo momento, di una pluralità di sistemi informatici), l'esiguità del periodo di sperimentazione (appena una settimana dalla data del rilascio dell'ultima versione di APP Riesame del 23 marzo 2026) sono in grado di generare *gravosi disagi* in riferimento al procedimento del Riesame, tenuto conto dei termini previsti dalla disciplina codicistica, oltre che della delicatezza dei provvedimenti che incidono sullo *status libertatis*;

considerata la necessità di procedere *gradualmente* all'implementazione dell'applicativo APP 4.0, ritenendo *prudente* mantenere il regime del *doppio binario* (con la possibilità per i Magistrati ed il Personale Amministrativo in servizio presso il Tribunale del Riesame di Bari di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici, prevedendo l'alimentazione del flusso telematico tramite *Tiap-Document@* e APP 4.0) almeno fino al 30 giugno 2026, al fine di consentire l'effettiva verifica della *funzionalità* degli strumenti informatici in dotazione e la risoluzione dei *malfunzionamenti* sopra indicati;

Si onera il Mag.Rif del Tribunale di Bari alla predisposizione di una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto in riferimento ai procedimenti disciplinati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III c.p.p., nonché quelle relative alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;

P.Q.M.

Dispone la sospensione, ex art. 175bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 4.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche, gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni limitatamente ai procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio fino al 30 giugno 2026 ovvero in un termine anteriore in caso di risoluzione dei malfunzionamenti sopra indicati, prevedendo l'alimentazione del flusso telematico tramite *Tiap-Document@* e APP 4.0.

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Bari.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, di Foggia e di Trani, ai Presidenti di Sezione, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al Mag. Rif. del settore penale del Tribunale di Bari, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Bari, li 31.3.2026

Il Presidente del Tribunale di Bari

Alfonso Pappalardo

